



*notificata, contrariis rejectis:*

*- ACCERTARE E DICHIARARE La nullità parziale della Sentenza di primo grado emessa dall'On. le Tribunale di Verbania n. 84/2018, pubbl. il 06/03/2018, RG n. 392/2016, Repert. n. 192/2018 del 06/03/2018, non notificata, per erronea interpretazione degli elementi di diritto e di fatto e per carenza e contraddittorietà di motivazione per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto, ritenuti sussistenti i presupposti di ammissibilità e di procedibilità di cui agli artt. 342 e 348 bis C.p.c.,*

*RIFORMARE il capo I) della Sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Verbania n. 84/2018, pubbl. il 06/03/2018, RG n. 392/2016, Repert. n. 192/2018 del 06/03/2018, non notificata, nella parte in cui, alla pag. 5, 6 e 7 della stessa, come sopra integralmente ritrascritta, accoglieva l'eccezione di prescrizione formulata dalla Banca con riferimento ad ogni pretesa restitutoria avversaria antecedente l'atto di messa in mora ed in ogni caso e per l'effetto, Voglia dunque l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Verbania n. 84/2018, pubbl. il 06/03/2018, RG n. 392/2016, Repert. n. 192/2018 del 06/03/2018, non notificata DICHLARARE inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto l'eccezione di prescrizione ex adverso svolta ai sensi dell'art. 167 comma 2% C.p.c. ed art. 2935 C.c., con riferimento ad ogni illegittimo addebito intervenuto anteriormente il 22/10/2005 (notifica della domanda di mediazione obbligatoria), anche alla stregua dei principi stabiliti dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418/2010 ed accogliere ogni domanda svolta dall'attore nel giudizio di primo grado siccome precisata in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e dichiarare l'attendibilità delle risultanze della CTU contabile ivi rassegnata con esclusione dell'ipotesi di ricalcolo in punto di prescrizione e conseguentemente CONDANNARE la appellata alla restituzione, quanto al conto corrente n. 1000/10637, delle competenze illegittimamente addebitate nel periodo compreso dal 19/11/1998 al 22/10/2005, pari ad € 56.379,85 (ipotesi A1 e BI della CTU) e quanto al conto corrente n. 48451-38, delle competenza illegittimamente addebitate nel periodo compreso dal 31/12/1995 al 22/10/2005, pari ad € 283.154,72 (A1 e B2 della CTU), calcolate dalla CTU resa nel giudizio di primo grado*

*In ogni caso*

*Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario e con condanna della parte appellata a pagare o rimborsare integralmente le spese di CTU*

*In via istruttoria:*

*Si formula espressa richiesta di acquisizione della CTU depositata nel giudizio di primo grado, con esclusione dell'ipotesi di ricalcolo in punto di prescrizione, tenendo conto dei*

*rilievi ed eccezioni tutte sollevate con la presente domanda o, in via subordinata e gradata, disporre nuova CTU contabile e/o integrazione della CTU in atti, al fine di rideterminare i rapporti di dare/avere sui rapporti di conto corrente corrente n. 1000/10637 e n. 48451-38, specificati nella domanda introduttiva, con esclusione dell'ipotesi di ricalcolo in punto di prescrizione, tenendo conto dei rilievi ed eccezioni tutte sollevate con la presente domanda: 1) affinché ridetermini i saldi dei rapporti di conto corrente dedotti, senza considerare la prescrizione delle annotazioni illegittime nel decennio anteriore alla notifica della domanda di mediazione, applicando il tasso di interesse legale, ovvero e solo in subordine il tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. (D.lgs. n. 385/93) senza alcuna capitalizzazione (sia di interessi debitori, sia di CMS e spese), senza il computo delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, riequilibrando la data di accredito e addebito a valuta ed infine sommando algebricamente al saldo del conto ordinario le competenze relative ai conti ordinari, rielaborando unitariamente il predetto rapporto bancario, il tutto tenendo conto dei rilievi in fatto e in diritto svolti con la presente domanda; 2) affinché verifichi il saggio degli interessi passivi, espungendo la capitalizzazione periodica e ogni voce accessoria fino alla data di proposizione della domanda, calcolando il saldo finale, come risultante dalle verifiche eseguite, relativamente al quale dovranno decorrere in caso di saldo negativo, gli interessi legali ai sensi e per gli effetti della disciplina stabilita dal D.Lgs. n.385/1993 e smi (Testo Unico Bancario), senza tenere in alcun conto degli addebiti di interessi trimestrali, annuali o semestrali successivi alla proposizione della domanda perché eseguiti in violazione del predetto disposto normativo rielaborando unitariamente i predetti rapporti bancari, il tutto tenendo conto dei rilievi in fatto e in diritto svolti con la presente domanda; 3) affinché determini il tasso di interesse Effettivo Globale per trimestre praticato durante tutta la durata del rapporto, calcolato tenendo conto delle disposizioni imperative di cui agli art. 644, co 4, c.p. e 1815 co. 2 c.c., anche alla luce della sentenza Corte di Cassazione n. 262 del 19/02/2010, computando nella base di calcolo ogni onere con funzione di remunerazione del credito, compresa anche la commissione di massimo scoperto o altra commissione comunque denominata, e lo ponga in confronto con i "tassi soglia" tempo per tempo vigenti, previsti dalla Legge n. 108/1996; 4) affinché stabilisca i danni tutti patiti e patendi dagli attori a seguito dell'illegittimo e arbitrario comportamento complessivamente tenuto della banca in ordine alla gestione dei rapporti bancari e per tutta la durata del rapporto, in merito all'erogazione ed all'impiego dei finanziamenti concessi, nonché, con riferimento ad ogni altro aspetto descritto e/o che dovesse emergere e/o ritenuto comunque censurabile".*

Per l'appellata

*"Voglia l'Ecc.ma Corte adita,*

ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese,  
rigettare l'appello proposto dalla società [REDACTED]  
[REDACTED] in proprio nonché quale fideiussore, in  
quanto inammissibile ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. e comunque infondato e confermare la  
sentenza n. 84/2018 resa inter partes dal Tribunale di Verbania, GU. Dott.ssa Rachele  
Olivero, pubblicata il 6 marzo 2018 e mai notificata.  
In ogni caso, respingere perché infondate le domande formulate dall'appellante mandando  
assolta [REDACTED] da ogni avversaria pretesa per i motivi esposti in narrativa.  
In via istruttoria, solo occorrendo, nella denegata ipotesi in cui venisse introdotta la  
consulenza tecnica d'ufficio,

1. In effetto dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, limitare il ricalcolo al  
periodo successivo al 22 ottobre 2005;

2. Tenere conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi successivamente  
all'entrata in vigore della delibera CICR 2000 e comunque a decorrere dalla specifica  
pattuizione intercorsa fra le parti a far tempo dal 5/7/2000 per il conto corrente 48451 e  
dal 22/09/2006 per il conto corrente n. 10637.

Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario (15  
%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. [REDACTED] era titolare di due conti correnti bancari accessi presso [REDACTED]  
[REDACTED] il conto corrente n. 1000/10637, acceso il 19/11/1998 ed estinto il 9/10/  
2012 e il conto corrente n. 48451-38, acceso il 31/12/1995 ed estinto il 24/08/2007.  
Entrambi i conti hanno presentato un saldo finale pari a zero Euro.

La correntista ha convenuto in giudizio la Banca lamentando che su tali conti correnti  
sarebbero state, nel corso del tempo, addebitate poste passive in modo illegittimo e,  
conseguentemente, ha chiesto l'accertamento e la rideterminazione del saldo, previa  
espunzione delle poste illegittimamente computate, con conseguente ripetizione di quanto  
indebitamente pagato.

Inoltre, parte attrice ha chiesto condannarsi la banca al risarcimento dei danni conseguenti  
all'illegittima condotta assunta dalla stessa.

La citazione è stata proposta anche dal fideiussore [REDACTED] che ha chiesto  
di accertare l'invalidità della fideiussione prestata.

Si è costituita [REDACTED] eccependo, in via preliminare, la prescrizione  
decennale dell'azione di ripetizione dell'indebitato per il tratto anteriore al 22/10/2005 (la  
prima costituzione in mora risaliva al 22/10/2015, data in cui la banca aveva ricevuto la  
domanda di mediazione) e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto  
infondate.

In ordine al fideiussore [REDACTED] la convenuta ha eccepito, in via preliminare, la carenza di interesse ad agire e, nel merito, ha sostenuto la validità della fideiussione rilasciata.

La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e mediante consulenza tecnica.

All'udienza del 15.11.2017 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.

2. Con sentenza n. 84/2018, pubblicata in data 6.3.2018, il Tribunale di Verbania:

1) condannava [REDACTED] a pagare alla [REDACTED] [REDACTED] l'importo di € 36.923,83, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; 2) rigettava la domanda risarcitoria avanzata dalla [REDACTED]; 3) dichiarava la carenza di interesse ad agire di [REDACTED]; 4) condannava [REDACTED] a rimborsare 2/3 delle spese di lite a parte attrice, disponendone la distrazione ex art. 93 Cpc a favore dei procuratori antistatari; 5) poneva le spese di CTU a carico di parte attrice nella misura di 1/3 e di parte convenuta nella misura di 2/3.

La sentenza non veniva notificata.

3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato [REDACTED]

[REDACTED] in qualità di fideiussore interponevano tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:

a) laddove ha accolto l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie ante decennio.

4. Costituitasi la Banca, ha eccepito l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis cpc, e ne ha comunque chiesto il rigetto, siccome infondato, con la conferma della sentenza impugnata.

5. All'udienza del 3.3.2020, così fissata a seguito di Decreto Presidenziale pubblicato in data 26.2.2020, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e la Corte assumeva la causa in decisione, assegnando i termini massimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

6. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di rito sollevate da parte appellata. L'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis cpc è stata implicitamente rigettata dalla Corte all'udienza di cui all'articolo 350 cpc, mentre quella di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. non può trovare accoglimento, posto che dal contenuto dell'atto di appello si comprendono sia le censure mosse alla ratio decidendi espressa dal primo giudice sia le finalità dell'atto di impugnazione.

Dai motivi d'appello di cui infra ben può evincersi, infatti, quali siano le parti della

sentenza di primo grado investite dall'impugnazione, la diversa ricostruzione dei fatti proposta dall'appellante rispetto a quella operata dal giudice di primo grado nonché le circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e la loro rilevanza in funzione della riforma della sentenza del Tribunale.

Sul punto, la S.C. (v. Cass. 5.2.2015, n. 2143) ha evidenziato come l'art. 434, primo comma, c.p.c. nel testo attualmente vigente, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richieda che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, imponendo all'appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, così da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (vedi anche Cass. 25/5/2017, n. 13151; Cass. 22/02/2017, ord. n. 4541; Cass. 07/09/2016, n. 17712; Cass. 27/03/2015, n. 6294).

\*\*\*\*\*

Sempre in rito, va preliminarmente dichiarata l'**inammissibilità dell'appello proposto in proprio in qualità di garante da [REDACTED]** la sentenza di primo grado ha dichiarato la carenza di interesse ad agire in capo alla garante, avendo rilevato come i conti oggetto di causa fossero stati chiusi con saldo zero (precedentemente all'instaurazione del giudizio), ed essendo quindi escluse eventuali pretese creditore da parte della Banca nei confronti della medesima.

Tale statuizione non risulta essere stata impugnata: ne discende che ai sensi dell'art. 346 c.p.c. sul punto è intervenuto il giudicato, con conseguente inammissibilità del gravame proposto in proprio in qualità di garante da [REDACTED]

6.1 Con l'**unico motivo di gravame** parte appellante censura la sentenza di primo grado laddove il giudice di prime cure ha ritenuto ammissibile e fondata l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie ante decennio formulata dalla Banca.

Il Tribunale, sul punto, ha motivato come segue:

*“In punto prescrizione, la convenuta ha chiesto dichiararsi la prescrizione di tutte le rimesse annotate su entrambi i conti correnti anteriormente al 22/10/2005, dovendosi qualificare tutti i versamenti come solutori, in quanto finalizzati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento.*

*Parte attrice ha contestato alla banca di non aver individuato né le rimesse solutorie ultradecennali e dunque prescritte né l'ammontare degli affidamenti concessi.*

*L'eccezione in disamina va decisa facendo applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. SU 24418/2010), che hanno affermato la decorrenza*

*del termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione a far tempo dalla chiusura del conto, eccezion fatta per le rimesse c.d. solutorie (id est allo scoperto o extrafido), che, sostanzialmente integrando, quoad effectum, pagamento, comportano l'immediata decorrenza del termine di prescrizione.*

*L'orientamento della Suprema Corte impone, dunque, di anteporre alla decisione sull'eccezione di prescrizione, l'accertamento circa l'esistenza e l'ammontare di un fido operante sul conto corrente.*

*Nel caso di specie, entrambi i conti correnti, oggetto di ricostruzione da parte del Ctu, risultano essere stati sempre affidati.*

*Quanto al conto corrente n. 1000/10637, acceso il 19/11/1998 ed estinto il 9/10/2012, il consulente ha dato atto delle diverse linee di credito concesse a partire dal 17/12/1998, con la precisazione che il conto "da subito ha presentato saldi negativi per il correntista", cosicché si può ritenere che fosse di fatto già affidato nel limite dell'utilizzo del credito concesso dalla banca (cfr. consulenza p. 167-169).*

*Quanto al conto corrente n. 48451-38, acceso il 31/12/1995 ed estinto il 24/08/2007, il consulente ha dato atto delle diverse linee di credito concesse a partire dal 3/08/1999, con la precisazione che, anche in questo caso, nel periodo non coperto da pattuizioni "il conto ha registrato costantemente un saldo a debito", cosicché si può ritenere che fosse di fatto già affidato nel limite dell'utilizzo del credito concesso dalla banca (cfr. consulenza p. 171-174).*

*Provata l'esistenza di un fido, questione successiva è a chi spetti provare la rimessa solutoria anteriore al decennio che determina la prescrizione dell'indebito.*

*Al riguardo si osserva che l'eccezione di prescrizione non è rilevabile d'ufficio ed è dunque onere del soggetto interessato ad avvantaggiarsene dedurre e provarne gli elementi costitutivi. Circa la specificità dell'onere di allegazione, ritiene questo giudice che l'eccezione di prescrizione sia validamente proposta quando la banca abbia individuato l'oggetto dell'eccezione e il dies a quo di decorrenza, posto che costituirebbe un inutile formalismo pretendere che la banca trascriva nel corpo dell'atto in cui esercita l'eccezione la data, l'importo, ecc. di tutte le singole rimesse solutorie annotate ante decennio.*

*Del resto, come recentemente precisato dalla S.C., "a fronte della comprovata esistenza di un contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerge dagli estratti conto che il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio. La prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione dell'eccezione di prescrizione è, dunque, nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione: perlomeno lo è ove il correntista assolva al proprio onere probatorio; ... Ora, in un quadro processuale definito dalla presenza degli estratti conto, non compete alla banca convenuta fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui*

*è applicabile la prescrizione.*

*Un tale incombente è estraneo alla disciplina positiva dell'eccezione in esame.*

*Una volta che la parte convenuta abbia formulato la propria eccezione di prescrizione, compete al giudice verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie, siano irrilevanti ai fini della prescrizione, non potendosi considerare quali pagamenti.*

*... D'altro canto, ai fini della valida proposizione della domanda di ripetizione non si richiede che il correntista specifichi una ad una le rimesse, da lui eseguite, che, in quanto solutorie, si siano tradotte in pagamenti indebiti a norma dell'art. 2033 c.c.. Non si vede, in conseguenza, perchè debba essere la banca che eccepisca la prescrizione ad essere gravata dell'onere di indicare i detti versamenti solutori (su cui la detta prescrizione possa, poi, in concreto operare)” (cfr. Cass. 18581/2017).*

*Deve pertanto escludersi, contrariamente a quanto affermato dall'attrice, che la convenuta fosse onerata dell'allegazione specifica delle rimesse solutorie.*

*In applicazione di tali principi, il Ctu ha correttamente individuato, attraverso gli estratti conto, l'ammontare del fido esistente nei diversi periodi e quindi le rimesse solutorie, concludendo nel senso che:*

*- quanto al conto corrente n. 1000/10637, “tutte le competenze addebitate nel periodo compreso dal 19/11/1998 al 22/10/2005, e pari a € 56.379,85 risultano prescritte per la presenza di versamenti solutori” (cfr. consulenza p. 171);*

*- quanto al conto corrente n. 48451-38, “tutte le competenze addebitate nel periodo dal 31/12/1995 al 22/10/2005 ..., pari a € 283.154,72, risultano prescritte per la presenza di versamenti solutori” (cfr. consulenza p. 175).*

*Deve pertanto essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata da [REDACTED] cosicché i conti in analisi dovranno essere rideterminati a far tempo dal 22/10/2005.*

*Ne consegue l'esclusione delle ipotesi di ricalcolo prospettate dal consulente senza tener conto dell'effetto della prescrizione e cioè: dell'ipotesi A1 e B1, rispetto al conto n. 1000/10637 e dell'ipotesi A1 e B2, rispetto al conto n. 48451-38”.*

6.1.1 L'appellante oppone le censure sub 3.a), in particolare rilevando che la decisione violerebbe i principi processuali in tema di onere della prova, avendo il Giudice di prime cure ritenuto correttamente assolto l'onere probatorio a carico della Banca eccipiente la prescrizione nonostante la mancata individuazione del termine di decorrenza per ciascuna annotazione illegittima e la mancata indicazione dei criteri per determinare le rimesse solutorie.

Essendo pacifico che i conti correnti oggetto di causa fossero affidati, come peraltro confermato dalla sentenza di primo grado, la banca avrebbe dovuto provare, a riscontro della eccezione di prescrizione, che il versamento sul conto eseguito oltre il decennio dalla notificazione della istanza di mediazione fosse stato un pagamento in senso tecnico.



Precisa parte appellante che alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite del 2 dicembre 2010 n. 24418, non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento: i versamenti eseguiti dal correntista potranno essere considerati alla stregua di pagamenti laddove siano consistiti nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens ed abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.

In questa prospettiva i versamenti potranno configurarsi come pagamenti soltanto se destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento, ovvero eseguiti su un conto in passivo (c.d. scoperto) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista.

I versamenti effettuati dal cliente su un conto corrente il cui passivo non abbia superato il limite dell'affidamento avranno invece natura meramente ripristinatoria della provvista, con la conseguenza che per i primi (aventi natura solutoria) la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo; per i secondi (aventi natura ripristinatoria) l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà a decorrere il relativo termine di prescrizione.

Orbene, alla luce del suesposto principio di diritto, in presenza di un contratto di apertura di credito, come nella fattispecie dedotta in giudizio, la natura ripristinatoria delle rimesse sarebbe presunta e spetterebbe alla banca, che eccepisce la prescrizione, l'onere di allegare e provare quali rimesse abbiano invece avuto invece natura solutoria.

Ne consegue che, a fronte della formulazione generica dell'eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda di mediazione, il Giudice non avrebbe potuto supplire all'omesso assolvimento di tale onere, individuando d'ufficio i versamenti solutori.

Graverebbe sulla banca, dunque, a fronte di un rapporto di conto corrente con apertura di credito, l'onere di allegare, ai fini della ammissibilità della eccezione di prescrizione - e poi di provare, ai fini della fondatezza dell'eccezione - non solo il mero decorso del tempo, ma anche l'ulteriore circostanza dell'avvenuto superamento, ad opera del cliente, del limite dell'affidamento.

La decisione impugnata sarebbe quindi errata perché non si sarebbe conformata ai principi, non avendo considerato che, in mancanza di specificazione dell'eccezione di prescrizione, questa sarebbe decorsa dalla chiusura dei conti correnti di cui è causa: tutte le rimesse avrebbero infatti dovuto essere considerate di natura ripristinatoria.

Sempre secondo parte appellante, l'individuazione della natura delle rimesse nel corso del rapporto, ed in presenza di conto affidato, non potrebbe essere compiuta sulla base della

contabilità di conto corrente della Banca e del saldo relativo, ma occorrerebbe elidere gli effetti delle clausole nulle con i conseguenti addebiti illegittimi, e pervenire così al cd “saldo ricalcolato”.

A questo fine, viene chiesta CTU contabile al fine di ripercorrere i rapporti di conto corrente per verificare il saldo effettivo a quella data dalla quale scaturisce la funzione effettivamente realizzata in concreto e ricavarne la natura solutoria oppure ripristinatoria del versamento effettuato, e su questa base applicare i principi in tema di prescrizione del diritto di ripetizione/restituzione delle somme illegittimamente addebitate sul conto.

6.1.2. Ritiene la Corte che il motivo di gravame sia infondato e non meritevole di accoglimento.

Il Tribunale ha rilevato che entrambi i conti correnti di cui è causa risultavano essere stati sempre affidati e, sulla scorta delle risultanze della CTU, ha anche individuato il limite dell'affidamento (cfr. pag. 5 sentenza impugnata).

Tale statuizione non è stata oggetto di impugnazione.

Detto ciò, come correttamente evidenziato dal Tribunale, è da escludere che la Banca fosse onerata dell'allegazione specifica delle rimesse solutorie.

Come definitivamente chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in tema di prescrizione estintiva l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cass. Civ. SS. UU. n. 15895 resa in data 13 giugno 2019; conformi, cfr. Cass. Civ. n. 7013/2020; Cass. Civ. n. 5610/2020; Cass. Civ. n. 31927/2019; Cass. Civ. n. 27704/2018; Cass. Civ. n. 27705/2018; Cass. Civ. ord. n. 4372/2018; Cass. Civ. 29 luglio 2016, n. 15790; Cass. Civ. 20 gennaio 2014, n. 1064; Cass. Civ. 22 ottobre 2010, n. 21752; Cass. Civ. 17 marzo 2009, n. 6459).

Pertanto, allorché l'intento della parte di avvalersi della prescrizione sia stato manifestato mediante l'apposita eccezione, la genericità e l'eventuale errore relativamente al periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla stessa non incide sul potere-dovere del giudice di esaminare l'eccezione medesima e di stabilire in concreto ed autonomamente - in base agli elementi di fatto ritualmente acquisiti al giudizio - se essa sia fondata in tutto o in parte, determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte medesima: dunque l'indicazione del tempo di decorrenza della prescrizione, accompagnata dall'allegazione dell'esistenza di pagamenti solutori, è sufficiente ai fini della corretta formulazione

dell'eccezione di prescrizione, senza che sia necessaria la specifica elencazione delle singole rimesse solutorie.

Nel caso di specie la Banca risulta avere assolto correttamente al proprio onere probatorio, avendo eccepito la prescrizione di tutte le rimesse solutorie annotate sui conti corrente dedotti in giudizio anteriormente al decennio, così individuando sia l'oggetto dell'eccezione (ogni singola rimessa annotata), sia il dies a quo di decorrenza (prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebitato per il tratto anteriore al 22.10.2005, ovvero in epoca anteriore al decennio dalla data della notifica della domanda di mediazione, avvenuta in data 22.10.2015).

Non è inutile comunque evidenziare che la Banca risulta avere prodotto i prospetti dare - avere relativi alle singole rimesse solutorie intervenute sui conti oggetto di causa: dunque nel caso di specie la Banca ha individuato le singole rimesse solutorie anteriori al decennio.

In ogni caso, nella specie, la verifica della prescrizione andava operata su entrambi i conti correnti ed avendo riguardo alle rimesse aventi natura solutoria in data anteriore al 22.10.2005: la questione ha costituito oggetto di indagine peritale, essendo stato incaricato il CTU anche di chiarire la natura delle singole rimesse sui conti correnti oggetto di causa, con conseguente calcolo delle poste prescritte.

L'ausiliario del Giudice ha quindi proceduto ad un doppio calcolo, l'uno senza considerare gli effetti della prescrizione e l'altro considerando la prescrizione: sul punto il Tribunale, sulla scorta dei principi sopra evidenziati, ha escluso le ipotesi di calcolo prospettate dal perito senza tenere conto dell'effetto della prescrizione (cfr. pag. 7 sentenza impugnata).

In effetti le conclusioni del CTU dr. Roman risultano condivisibili posto che sia le premesse logico - giuridiche che i prospetti di calcolo allegati alla perizia danno atto di metodologie corrette, corrispondenti alle indicazioni fornite dal Tribunale al momento del conferimento dell'incarico.

Risultano inoltre presenti tutte le condizioni perché il Tribunale potesse aderire alle conclusioni rassegnate dal perito, essendo ammissibili i quesiti formulati, specifico l'oggetto dell'indagine tecnica e corretto l'accertamento tecnico sia con riferimento alla completezza degli accertamenti sia con riferimento alla intrinseca coerenza ed alla adeguatezza delle argomentazioni.

Neppure risulta fondato il rilievo di parte appellante secondo cui il carattere solutorio delle rimesse (e dunque la ricerca di eventuali sconfinamenti fuori fido) non potrebbe essere verificato in rapporto al saldo banca ma dovrebbe essere riesaminato alla luce del saldo rettificato dopo l'esclusione delle componenti illegittimamente addebitate, frutto dell'applicazione di condizioni illegittime.

Sul punto, la Corte ritiene di dare continuità al proprio orientamento (cfr. Corte App.

Torino, n. 1469/2019; Corte App. Torino, n. 1410/2019) secondo cui l'istituto della prescrizione mira ad escludere oggettivamente tutelabilità a situazioni creditorie che, in ragione del tempo trascorso e dell'inattività della parte interessata, si debbono considerare estinte e non giustificano, correlativamente, lo svolgimento di attività processuale che sarebbe perciò inutile.

La verifica dell'intervento della prescrizione presuppone solo, con riferimento ai rapporti sub iudice, l'accertamento dell'esistenza di una situazione di affidamento giustificante, ed in che limiti, la qualificazione delle rimesse effettuate dal correntista come ripristinatorie e quindi come valutabili, sotto il profilo della ripetibilità, solo alla cessazione del rapporto bancario contestato.

In assenza di affidamento, così come oltre il limite di quello documentato, non possono esistere rimesse ripristinatorie ma solo rimesse solutorie-pagamenti, immediatamente ripetibili perché sostanzialmente "al di fuori" dello svolgimento fisiologico del rapporto bancario di conto corrente, e il decorso del decennio dalla loro effettuazione rende ultroneo ogni ulteriore approfondimento.

Non è di rilievo, ai fini della valutazione del profilo in esame, l'imprescrittibilità dell'azione di nullità e quindi la rilevabilità senza limitazioni di tempo, con un accertamento richiedibile in ogni momento a prescindere dalla chiusura del rapporto, dell'illegittimità degli accordi negoziali conclusi o di specifiche condizioni di essi rispetto alla normativa vigente.

Si deve infatti osservare che l'imprescrittibilità dell'azione di nullità, giustificante il rilievo dell'assenza di idonea pattuizione delle condizioni applicate al conto corrente ben oltre il decennio dalla conclusione del contratto relativo, si va ad intersecare con la pacifica prescrittibilità decennale dell'azione di ripetizione, con la conseguenza che è inutile il ricalcolo per importi che non è possibile legittimamente ripetere: diversamente ragionando, si andrebbe a ricostruire l'andamento del conto non quale è stato ma quale avrebbe dovuto essere, limitando l'operatività della prescrizione non a quanto effettivamente pagato in più - cioè a quanto legittimamente e materialmente ripetibile - ma a quanto avrebbe dovuto essere pagato, sulla base di un ricalcolo che elidrebbe in concreto, inammissibilmente, l'operatività della prescrizione già maturata per la differenza tra il versato e l'effettivamente dovuto.

Proprio l'autonoma, pacifica, azionabilità dell'azione di accertamento della nullità del contratto bancario o di singole clausole, ai soli fini della rideterminazione del saldo effettivo e a prescindere dalla possibilità di ripetere quanto eventualmente pagato oltre il dovuto, dimostra il diverso ambito di valutazione nelle due situazioni e offre uno strumento al correntista per poter pretendere in corso di rapporto dalla banca l'applicazione di condizioni concordate e legittime, unitamente alla possibilità di ripetere subito eventuali

rimesse solutorie illegittime, in ipotesi attraverso l'accredito sul conto corrente in essere di poste positive della stessa valenza.

Sul punto, è comunque opportuno sottolineare che parte appellante aveva sollecitato il CTU, con note trasmesse a mezzo pec in data 31.1.2017 (il giorno prima dell'inizio delle operazioni peritali, fissato per l'1 febbraio 2017), a verificare la prescrizione sui saldi ricalcolati: il dr. Roman non ritenne di dare seguito a tale indicazione (cfr. pagg. 117 e 118 CTU in primo grado), spiegando che la richiesta si discostava dai criteri stabiliti nel quesito peritale (in cui si faceva riferimento al cd. saldo banca).

Con successiva comunicazione inviata a mezzo pec al CTU in data 21.4.2017, e recante le osservazioni alla bozza di relazione peritale trasmessa alle parti (cfr. pagg. 8-9 delle risposte alle osservazioni delle parti in data 22.4.2017), l'appellante non formulò alcun rilievo sulla metodologia di calcolo seguita dal dr. Roman: alla successiva udienza del 20 giugno 2017, fissata per l'esame dell'elaborato peritale, l'appellante aveva insistito per la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, senza formulare alcuna censura e/o richiesta di chiarimento.

\*\*\*\*\*

Resta solo da dire che, alla luce di quanto sin qui esposto, la CTU richiesta da parte appellante risulta del tutto inconferente.

\*\*\*\*\*

7. L'appello proposto da [REDACTED] in proprio in qualità di garante deve essere dichiarato inammissibile e quello proposto da [REDACTED] deve essere respinto con la condanna delle appellanti, in via tra loro solidale, alla rifusione, a parte appellata, delle spese del presente grado che si liquidano ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 260.000,01 ad € 520.000,00), delle fasi di studio, introduttiva e decisionale nei loro valori medi, nei seguenti importi: per fase di studio € 4.180,00#, per fase introduttiva € 2.430,00#, per fase decisoria € 6.950,00# e così in complessivi € 13.560,00# per compensi oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA sull'imponibile se non detraibile dalla parte vittoriosa.

Dagli atti non risultano spese vive documentate.

Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater della citata norma ossia del versamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.

**P. Q. M.**

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile,  
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,

definitivamente pronunciando,  
dichiara inammissibile l'appello proposto in proprio ed in qualità di garante da [REDACTED]  
[REDACTED] e respinge l'appello proposto da [REDACTED]  
[REDACTED] e per l'effetto conferma la sentenza n. 84/2018 del Tribunale di Verbania,  
pronunciata nella causa iscritta al n. 392/2016, pubblicata in data 6.3.2018;  
dichiara tenute e condanna [REDACTED]  
[REDACTED] via tra loro solidale, a rimborsare a parte appellata le spese del giudizio  
di secondo grado liquidate in € 13.560,00# oltre al rimborso forfettario nella misura del  
15%, IVA e CPA;  
dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma I quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002  
n. 115 ossia del versamento da parte di [REDACTED]  
[REDACTED] in via tra loro solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo  
unificato pari a quello dovuto per la presente causa.  
Così deciso in Torino - Milano nella Camera di Consiglio del 9.11.2020 della Sezione  
Prima Civile della Corte d'Appello di Torino, a seguito della cessazione dell'impedimento  
di uno dei componenti del Collegio.  
La Camera di Consiglio è stata svolta da remoto tramite l'applicativo teams Microsoft in  
base alle disposizioni di cui al D.L. n. 18/2020 relative alle misure da adottare negli uffici  
giudiziari per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

IL PRESIDENTE  
(dr. ssa Tiziana Maccarrone)

L'ESTENSORE  
(dr. Marco Leone Coccetti)